

## PROTOCOLLO GREEN PASS – LINEA GUIDA

Il Decreto legge 21 settembre 2021 numero 127 contenente *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”* interviene in tema di possesso ed esibizione del Green Pass, introducendo tra i vari articoli all’interno del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (convertito in Legge 17 giugno 2021 numero 87) quello relativo al settore privato:

- Art. 9-septies sull’utilizzo delle certificazioni verdi nel settore privato.

Il Decreto numero 127, in vigore dal 22 settembre, estende di fatto a tutto il personale dipendente pubblico – privato l’obbligo di possedere la Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro.

In mancanza del Green Pass il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto alla retribuzione, ma con la conservazione del posto di lavoro.

Sanzioni amministrative sono poi previste per le aziende che non adotteranno sistemi di verifica entro il 15 ottobre o che consentiranno l’accesso a dipendenti sprovvisti di Certificato. Non mancano poi conseguenze pecuniarie per i lavoratori oltre a possibili provvedimenti disciplinari.

### **Lavoro pubblico**

Il personale delle Amministrazioni pubbliche deve essere in possesso della certificazione verde. Questa è una delle novità più salienti del provvedimento. Viene ricompreso, in tale obbligo, il personale di:

- Autorità indipendenti,
- Consob,
- Covip,
- Banca d’Italia,
- enti pubblici economici,
- organi di rilevanza costituzionale.

Il vincolo opera pure per:

- i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
- soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro di strutture siffatte. Sono i datori di lavoro a dover riscontrare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre prossimo devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati, se possibile, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Il decreto precisa, inoltre, che i datori di lavoro devono individuare i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Inoltre, il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulta privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, viene considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per coloro che sono colti in assenza di Certificazione sul luogo di lavoro, viene prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, comunque restando ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

### **Settore privato**

Ai sensi dell'articolo 9-*septies* dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 chiunque presti attività lavorativa nel settore privato è tenuto a possedere ed esibire su richiesta la Certificazione verde COVID-19 o Green Pass.

L'obbligo è altresì esteso a tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, formazione o volontariato in azienda, anche sulla base di contratti esterni. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a:

- Tirocinanti;
- Lavoratori autonomi;
- Collaboratori coordinati e continuativi;
- Interinali;
- Dipendenti di altra azienda in distacco.

### **Controlli del datore di lavoro**

I datori di lavoro sono chiamati ad organizzare, entro il 15 ottobre, i controlli sul possesso del Green Pass. Questi ultimi:

- Potranno avvenire in modo generalizzato o anche a campione;
- Saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Le verifiche dovranno essere condotte secondo i criteri indicati nel D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in cui si prevede:

- L'utilizzo dell'app "VerificaC19" per leggere il *QR code* presente sul Green Pass;
- Di esibire, su richiesta del soggetto verificatore, un documento di identità al fine di accertare la corrispondenza con i dati anagrafici presenti sul Certificato;

- Il divieto di raccogliere i dati dei soggetti controllati.

### **Soggetti incaricati ai controlli**

L'articolo 1 del D.L. 127/2021 impone ai datori di lavoro la verifica sul possesso del Green Pass nei confronti dei propri dipendenti, nonché di tutti coloro che, a vario titolo, prestano attività lavorativa, di formazione o volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Per questi ultimi, i controlli saranno altresì effettuati dai rispettivi datori di lavoro.

Eventuali soggetti delegati dall'azienda ad effettuare le verifiche, dovranno essere individuati con apposito atto formale.

### **Lavoratore senza Green Pass: cosa fare**

I lavoratori che:

- Comunicano di non essere in possesso del Green Pass;
- Risultano privi del Certificato in sede di controllo;

saranno considerati assenti ingiustificati sino alla presentazione della Certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

L'assenza ingiustificata, nella sua versione prevista dal Decreto n. 127, sarà:

- Non retribuita, ivi compreso qualsiasi altro compenso o emolumento;
- Senza conseguenze disciplinari;
- Con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

### **Aziende con meno di quindici dipendenti**

Limitatamente alle aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il dipendente per la durata corrispondente a quella del contratto a termine stipulato per la sua sostituzione, per un arco di tempo non eccedente i dieci giorni, rinnovabili una sola volta, comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

### **Lavoratori esenti dal green pass**

Gli obblighi in materia di possesso ed esibizione del Green Pass non si estendono ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute numero 35309 del 4 agosto 2021.

### **Sanzioni per i lavoratori senza green pass**

Il dipendente (o altro soggetto obbligato) il quale accede al luogo di lavoro in violazione delle disposizioni che prevedono il possesso e l'esibizione del Green Pass incorre in:

- Sanzione amministrativa da 600 a 1.500,00 euro;

- Possibili contestazioni e provvedimenti disciplinari da parte dell'azienda, nel rispetto di quanto previsto da contratti collettivi e / o regolamenti interni applicati.

E' prevista invece una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per i datori di lavoro che:

- Non effettuano le verifiche sul possesso del Green Pass;
- Non adottano entro il 15 ottobre le misure organizzative necessarie per verificare il possesso della Certificazione Verde;
- Permettono l'accesso al luogo di lavoro a dipendenti privi del Certificato.

Le sanzioni saranno adottate dai singoli prefetti, previa segnalazione ad opera degli organi incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni.

## **LINEA GUIDA**

### **Soggetti destinatari dell'obbligo di Green Pass**

Dal 15 ottobre al 31 dicembre sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

- tutti i lavoratori del settore pubblico e privato;
- i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Con riferimento alla somministrazione, si ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi che il lavoratore sia sempre in possesso dei requisiti per l'esecuzione della prestazione lavorativa. Permane in capo all'utilizzatore l'onere di verificare il possesso e chiedere al lavoratore l'esibizione del green pass.

### **Esenzioni**

Sono esentati dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

### **Obbligo di verifica green pass sul luogo di lavoro**

L'obbligo di verifica del possesso di green pass è posto in capo:

1. al datore di lavoro dei dipendenti, e personale da esso incaricato.
2. al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi indicati dalla normativa (anche sulla base di contratti esterni), anche per prestazioni brevi. L'obbligo di possesso del green pass vale anche per i lavoratori stranieri.

### **Luogo dei controlli**

Ciascuna azienda deve effettuare una valutazione sulla base del rischio, che viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa (luoghi al chiuso, cantieri, luoghi per il deposito di materiali o dove accedono i fornitori esterni).

### **Modalità operative per lo svolgimento dei controlli**

1. Devono essere definite entro il 15 ottobre dal datore di lavoro. Non sono previsti dalla normativa obblighi di comunicazione delle modalità organizzative adottate, che potranno essere inserite nel Protocollo aziendale.
2. Possono essere svolte:
  - In modo generalizzato su tutti i dipendenti.

- A campione secondo le modalità indicate nelle linee guida emanate da Presidente del Consiglio dei Ministri.
- Preferibilmente all'ingresso ai luoghi di lavoro.

I soggetti incaricati delle verifiche devono essere individuati con un apposito atto formale.

Il datore di lavoro deve stabilire le modalità del controllo, prevedendone le procedure in cui occorre determinare gli strumenti adottati, i riferimenti all'identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo, la tracciatura formale della verifica negativa.

### **La verifica del certificato verde**

1. Deve svolgersi secondo le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021, in particolare mediante la scansione del QR code tramite la App "VerificaC19".
2. Deve limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non può comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario.
3. Non può comportare l'accesso alle informazioni sui presupposti della certificazione (vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone), né alla sua scadenza.
4. Non è consentito richiedere copia delle certificazioni.
5. Con riferimento a sistemi integrati con quelli di rilevazione presenze, questi devono assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione.

Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

## Le sanzioni per il green pass in azienda

Di seguito in una tabella le sanzioni previste dal decreto, unitamente alle eventuali sanzioni disciplinari applicabili.

Norma	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9 septies comma 6	Comunicazione (prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID- 19	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21
Art. 9 septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31/12/21
Art. 9 septies, comma 7	Imprese con meno di 15 dipendenti: mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di lavoro	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9 septies comma 8	Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso e	Datore di lavoro	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata	Restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi	

	prestazione di green pass		e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.	ordinamenti di settore.	
Art. 9septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
Art. 9septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15/10/2021)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento.		

## **Casistiche specifiche per l'obbligo green pass**

1. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda.

Il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale il lavoratore si reca o anche dal vettore.

**Nota:** si suggerisce la previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente o dello stesso lavoratore al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) ovvero trovato senza certificato all'interno del luogo di lavoro.

2. Il lavoro in turni

**Il controllo potrà essere affidato al personale della vigilanza** (dal momento che, se si esegue attività lavorativa, detto personale debba sempre essere presente in azienda).

## **Considerazioni in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali oggetto di trattamento sono:

1. le generalità del lavoratore, la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato o l'informazione in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione;
2. le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento consiste nella consultazione/presa visione del certificato. Non è consentita la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma.

Pertanto, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né ex post, la certificazione, né dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, la verifica delle certificazioni di esenzione non deve comportare la rilevazione di dati eccedenti le finalità perseguite e, in particolare, di dati inerenti alla condizione sanitaria dell'interessato.